

Legge regionale 14 giugno 1983 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 25

(1)

A decorrere dal 1° gennaio 1982 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, in base alla qualifica posseduta al 31 dicembre 1981, un assegno lordo mensile, riassorbibile coi miglioramenti che deriveranno dalla revisione contrattuale 1982-1984, da definirsi con successiva legge regionale, dell'importo risultante dalla seguente tabella:

Livelli o qualifiche	Importi mensili lordi	
	dal 1.1.1982	dal 1.1.1983
II livello - commesso	40.000	55.000
III livello - agente tecnico	48.000	65.000
IV livello - coadiutore	54.000	75.000
V livello - segretario	69.000	95.000
VI livello - consigliere	88.000	120.000
VII livello - funzionario	104.000	145.000
VIII livello - dirigente	140.000	195.000

Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983, l'importo corrispondente alla differenza fra l'assegno previsto per l'anno 1983 e quello previsto per l'anno 1982 viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1982.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, secondo comma, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.